

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2210

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERUTTI, BARBALACE, BORSANO, BOTTINI, BREDI, CASULA, MARTE FERRARI, FERRARINI, LABRIOLA, LA GANGA, LA GLORIA, SALVATORE LAURICELLA, OLIVO, PIRO, POLVERARI, POTÌ, RENZULLI, ROMITA, SUSI, TRAPPOLI, ARMELIN, BORRA, BOTTA, CANCIAN, CARLI, DAL CASTELLO, CILIBERTI, COLONI, GELPI, LUSETTI, MOIOLI VIGANÒ, PALADINI, PATRIA, RIVERA, ROSINI, ALBERTO ROSSI, SANTUZ, SARETTA, SAVIO, TANCREDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERARI AMBROSO, ZOPPI, BIONDI, SCARFAGNA, BONOMO**

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione  
dei territori montani

*Presentata il 4 febbraio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema delle aree e dei territori montani, in quest'ultimo periodo, ha assunto connotazioni di tale rilievo, per una serie di motivi che investono aspetti ambientali e di sviluppo socio-economico, da richiedere la messa a punto di una adeguata strumentazione legislativa.

Nel Paese le regioni montuose occupano una posizione particolarmente rilevante in seno alle cosiddette regioni alpine e lungo tutto il dorsale appenninico, nonché presso le catene montuose delle isole, condizionando sia le attività econo-

miche sia le infrastrutture e le loro direttrici di sviluppo. Il territorio coperto è pari a circa il 25-30 per cento della superficie territoriale del Paese.

Le risorse di tali aree, caratterizzate dalle tipologie morfoclimatiche ed ecotipiche del territorio, impongono grande attenzione sia ai provvedimenti di tutela ambientale sia alle modalità di gestione, anche economica, del territorio.

Ora se da un lato le attività antropiche, forzatamente condizionate dal parametro dell'altimetria, fattore limitante di uno sviluppo incontrollato, hanno consen-

tito il permanere di spazi naturali e rurali relativamente intatti, dall'altro lato la modernizzazione delle strutture economiche, con l'aumento della richiesta di energia e con la meccanizzazione di servizi ed infrastrutture, ha modificato profondamente la struttura e le dinamiche tradizionali di modello di sviluppo omologandole a modelli importanti.

L'omologazione a tali modelli, favorita anche da una radicata coscienza di uno « sviluppo a tutti i costi » e quindi approvata, garantita e stimolata dalle autorità e dai pubblici poteri, ha però sottovalutato i problemi relativi alla conservazione di ecosistemi delicati, quali quelli presenti nell'area montana e collinare, determinando un inarrestabile processo di degrado della qualità dell'ambiente, con conseguenza sullo sviluppo del territorio.

Ora anche se il legislatore ha tentato un coordinamento delle normative mediante strumenti di piano prima con la legge 25 luglio 1952, n. 991, che prevedeva la classificazione dei territori montani nelle varie regioni, e successivamente con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (legge per lo sviluppo della montagna) che provvedeva ad istituire zone « omogenee » definite « comunità montane », tuttavia ha omologato alle zone montane il sistema pianificatorio, vigente per tutto il resto del Paese.

Tra l'altro tutta una serie di ulteriori provvedimenti legislativi entra trasversalmente ad incidere sul sistema delle norme sulla montagna, quali, ad esempio, la legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo, la legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia ambientale, ed una serie di provvedimenti legislativi regionali.

Ora, di fronte a questa carenza e disarticolazione legislativa, ci si rende conto che un'adeguata tutela ambientale ed uno sviluppo compatibile della zona dipendono solo ed esclusivamente dalla capacità del sistema legislativo di dare indicazioni immediate e di fornire gli strumenti necessari per potenziare, migliorare e coordinare strutture tecniche che già operano in questo settore, e per istituirne delle nuove.

Quindi, per quel che riguarda gli interventi sulla montagna, in qualche caso è evidente la latitanza dei soggetti istituzionali; in altri emerge una preoccupante improvvisazione, dovuta soprattutto alla mancanza di una regia autorevole, dotata di poteri di intervento e fornita delle conoscenze idonee a combattere le patologie ecologiche e dare impulso ad un compatibile sviluppo.

Il problema, anche se noto da decenni, non è mai stato affrontato in modo radicale e risolutivo; così, nell'apatia legislativa si aggravano i problemi della montagna.

Tutto ciò fa quindi considerare necessario ed urgente per la montagna un approccio nuovo, unitario, attraverso lo studio sistematico, coordinato ed interdisciplinare di tutti gli elementi, le condizioni e le situazioni che, direttamente e indirettamente, vi ineriscono.

Un organismo unico di coordinamento, di programmazione e di indirizzo che abbia una visione unitaria, come previsto dalla presente proposta di legge, anche se gli interventi operativi sono attuati con provvedimenti legislativi diversi e da una pluralità di soggetti, diviene la metodologia risolutiva del problema « montagna ».

Ciò suscita interesse anche per i Paesi contigui in aree montane quali le Alpi. Infatti la conferenza internazionale sulla tutela delle Alpi dei Ministri dell'ambiente, tenuta a Berchtesgaden nell'ottobre 1989, nella risoluzione finale, ha ritenuto indispensabile un costante momento di consultazione per l'importanza che la catena montuosa delle Alpi riveste per l'intera Europa « nel concorde giudizio che i lavori e gli sforzi volti a rilevare le cause e gli effetti del degrado ambientale nell'intera regione alpina non sono ancora sufficienti ovvero le rispettive informazioni non sono ancora a disposizione in misura sufficiente delle autorità ed istituzioni competenti per poter affrontare efficacemente il crescente inquinamento della regione alpina ».

Pur rimanendo in ambito strettamente nazionale, con lo stesso approccio ci si deve rivolgere ai problemi dell'Appennino e delle altre catene montuose del Paese.

Pertanto, se si considera che gli interventi urgenti sulla montagna debbono essere valutati con riferimento alla loro capacità di raccordarsi con le azioni di riforma di medio periodo, intese ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio e di risanamento ambientale, un'unica regia diventa fattore imprescindibile.

La previsione, in questa proposta, tra l'altro, anche di un centro di coordinamento scientifico da pensare per le aree montane, interconnesso con strutture di monitoraggio e di analisi, è in sintonia con le necessità di unitarietà di intervento.

Ed anche la pluralità dei soggetti « competenti » impone di tornare alla visione generale di un organismo unico, espressione di tutte le componenti amministrative interessate, ma che abbia le funzioni di autorità di indirizzo e di intervento secondo severi ordini di priorità, in un quadro programmatico che sintetizzi quindi l'esercizio di funzioni attualmente attribuite a più soggetti.

Si ritiene che l'impianto di questa proposta di legge, che assicura il momento unico di « governo », risponda alle esigenze dello sviluppo ed alla tutela ambientale delle aree montane:

a) facendo proprio un modello istituzionale ed operativo moderno e dando significativo contenuto, nell'opera di risanamento, alla potenzialità d'integrazione tra azioni e difesa dell'ambiente montano, al risanamento delle zone ed alla tutela e sviluppo di tutta l'economia, con particolare riguardo a quella turistica;

b) distinguendo due livelli essenziali di operatività:

1) uno di pianificazione, programmazione ed attuazione, e che abbia cioè il « governo » delle azioni e degli interventi finanziari nazionali attraverso un'unica autorità istituzionale e contestualmente la responsabilità e la gestione nazionale delle azioni effettuate in collaborazione o per conto di organismi internazionali o di altri Paesi;

2) un altro di supporto scientifico e di ricerca, come ad esempio gli studi sulla

biologia, l'ecologia delle aree montane, l'analisi sulle fonti d'inquinamento, l'individuazione degli *standard* di tossicità e di nocività e così via, indispensabili ad affrontare il problema montano che è di vitale importanza e di notevole complessità, oggi in larga misura sconosciuto, lasciato alla estemporaneità ed alla improvvisazione. Tale supporto scientifico è previsto, in questa proposta, in un sistema complesso che tenga conto di una rete interconnessa di centri di ricerca, che ne favorisca la nascita di nuove e che le raccordi tutte in *relais* ad un unico centro di coordinamento, in posizione strategica, dotato di una *task force* di competenza internazionale, di ricerca montana e di risanamento della montagna.

L'articolato della legge è suddiviso nelle seguenti parti:

a) gli articoli 1, 2 e 3 prevedono gli ambiti della legge (articolo 1) e dettano le attività previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (articoli 2 e 3);

b) dall'articolo 4 all'articolo 15 sono individuati i settori d'intervento: gli articoli 16, 17 e 18 individuano i soggetti legittimati ad operare per la tutela e la valorizzazione ecologica, paesaggistica, turistica, culturale, sociale ed economica nell'ambiente e dei territori montani nel Comitato per la tutela e lo sviluppo di questi territori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale Comitato, composto dai Ministri con competenze specifiche sulla montagna e da otto presidenti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha compiti di definizione degli indirizzi, di approvazione dei programmi pluriennali, dei piani annuali di attuazione e di controllo sugli interventi di risanamento (articolo 16).

Il « motore » di questa proposta è il segretariato generale (articolo 17), supportato da un comitato tecnico-scientifico (articolo 18), che rappresenta il momento di sintesi e di coordinamento di tutte le atti-

vità svolte per lo sviluppo, la tutela ed il risanamento delle aree montane. Ad esso spetta la redazione del programma poliennale di interventi (articolo 19) e quella dei piani annuali (articolo 20), di cui cura anche gli accordi di programma tra i singoli enti per l'attuazione del piano (articolo 21).

I compiti che la legge affida al segretario generale sono tali, visti anche in relazione alla situazione « montagna », che impongono interventi immediati ed efficaci che a questi è fatto carico di dotarsi sia di strutture a supporto, quali un centrale e moderno sistema informativo (articolo 22) ed un centro di ricerca per le risorse montane (articolo 23) cui già si è fatto cenno, sia di avvalersi, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, di società di servizi di comprovata esperienza (articolo 24).

L'avvio immediato del risanamento e della rivitalizzazione della montagna, anche al fine di tutelare, laddove siano contigui, i paesi confinanti, rende urgente l'approvazione di questa proposta di legge anche perché ad essa vanno raccordate una serie di attività e di programmi già finanziati negli anni precedenti o previsti dalla legge finanziaria.

Tra l'altro la « caratura » internazionale del problema « montagna » rende oltremodo urgente l'approvazione della legge, anche in relazione alle azioni da intraprendere nei confronti del Parlamento europeo e della Comunità europea in generale, nonché agli impegni da concordare e da assumere con altri paesi nel settore della ricerca e della conoscenza e, laddove contigui, nelle aree montane nella stessa formulazione di azioni comuni.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Capo I

## FINALITÀ E AMBITO DELLA LEGGE

## ART. 1.

*(Ambito della legge).*

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, volte ad assicurare, nel quadro dei principi costituzionali, la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei territori montani quali territori di fondamentale rilevanza ambientale, nonché lo sviluppo socio-economico delle comunità che risiedono in tali zone e la salvaguardia delle minoranze etniche eventualmente presenti.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri. L'individuazione di tali aree è compito della regione o della provincia autonoma nel cui territorio è compreso il comune individuato ai sensi del presente comma.

3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono, in modo coordinato e secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e le comunità montane, nonché gli enti territoriali di promozione turistica nell'ambito di programmi statali e regionali concernenti anche materie connesse e nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi della Comunità europea e degli accordi internazionali vigenti in materia.

4. Al fine di conseguire le finalità di cui alla presente legge il Governo propone iniziative, a livello comunitario o in sede internazionale, con gli Stati europei e, in particolare, con quelli con i quali esiste contiguità di aree montane.

ART. 2.

(Attività conoscitiva).

1. Il Governo, attraverso il comitato di cui all'articolo 16 ed il segretariato generale di cui all'articolo 17, realizza l'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 con i seguenti strumenti:

a) censimento dello stato di degrado dell'ambiente montano e raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei relativi dati secondo criteri tecnico-scientifici;

b) studi e ricerche per la conoscenza delle condizioni dell'ambiente montano;

c) studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti e quant'altro necessario per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi finalizzati agli obiettivi di cui alla presente legge;

d) studi applicativi per lo sviluppo delle risorse montane e dei relativi territori;

e) studi per l'individuazione delle ottimali condizioni per lo sviluppo socio-economico delle aree montane;

f) ricerche, anche sperimentali ed applicative, per definire modelli di sviluppo socio-economici compatibili con i territori montani, di utilità e di riferimento non soltanto per il territorio montano del Paese ma suscettibili di applicazione anche per i territori montani di altri Paesi;

g) ricerche volte alla conoscenza della cultura, delle tradizioni e dei costumi delle minoranze etniche che risiedono sui territori montani;

h) ogni altra iniziativa di carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il con-

seguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Qualsiasi organismo pubblico, a capitale pubblico o che svolga attività con fondi pubblici, che raccolga o detenga dati sull'ambiente montano, deve trasmetterli per il tramite dei propri amministratori al segretario generale di cui all'articolo 17.

3. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità degli amministratori per l'inadempimento di quanto previsto al comma 2.

#### ART. 3.

*(Attività di pianificazione, programmazione ed attuazione).*

1. Il Governo attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 ed il segretariato generale di cui all'articolo 17:

a) disciplina le attività di pianificazione, programmazione ed attuazione di cui all'articolo 1;

b) coordina gli interventi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, che concorrono, tra l'altro, ad assicurare le iniziative di cui all'articolo 4, e al capo II della presente legge;

c) provvede, sulla base dei progetti finalizzati presentati dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, o da loro consorzi, ed inseriti nei piani annuali di attuazione di cui all'articolo 20, alla ripartizione dei relativi stanziamenti.

#### ART. 4.

*(Attività di tutela delle minoranze etniche).*

1. Al fine di tutelare gli insediamenti delle minoranze etniche presenti sul territorio montano, con particolare riguardo alle Alpi, i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 provvedono:

a) all'elaborazione di programmi di tutela delle minoranze, che prevedano interventi tesi a conservare integra la tradizione, la cultura, la lingua ed i costumi di queste popolazioni;

b) all'aggiornamento e alla costituzione di una sezione di studio sulle minoranze etniche presso l'Istituto di cui all'articolo 23.

## CAPO II

### FINALITÀ E METODOLOGIE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO

#### ART. 5.

*(Assetto territoriale).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, per assicurare la compatibilità tra lo sviluppo di insediamenti di infrastrutture e la conservazione dell'equilibrio ecologico del territorio, promuove:

a) l'elaborazione di un catalogo-inventario dello stato di fatto delle aree territoriali montane, con specifico riferimento alla configurazione e all'uso del territorio negli elementi naturali e di antropizzazione;

b) la predisposizione di un catalogo comparato tra lo stato di fatto di cui alla lettera a) e gli obiettivi per la correzione di fenomeni di degrado territoriale e per la promozione di processi di sviluppo socio-economico;

c) l'attuazione della pianificazione paesistica ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) la sottoposizione a giudizio di compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;

e) l'introduzione, negli strumenti di pianificazione comunale, di discipline finalizzate a garantire:

1) la tutela degli spazi vitali naturali;



2) la compatibilità estetico-funzionale della edificazione con gli elementi ambientali, naturali e storici;

3) l'ottimizzazione dei processi di utilizzo del territorio;

f) la definizione dei contenuti e delle modalità per un coordinamento a livello internazionale degli interventi sul territorio e la verifica circa la necessità di emanare norme che li disciplinino.

#### ART. 6.

*(Tutela dell'aria dall'inquinamento).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, intraprende azioni volte ad ottenere una ulteriore e progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico, ed in particolare:

a) favorisce la comune volontà di prevenire e combattere a livello europeo il fenomeno del trasporto delle emissioni a grande distanza, tenendo conto del loro impatto alle altitudini montane, con particolare riguardo alle Alpi, e delle disposizioni, esistenti e future, in materia di inquinamento transnazionale a grande distanza, così come convenuto nell'ambito della convenzione di Ginevra del 28 settembre 1984, ratificata con legge 27 ottobre 1988, n. 488;

b) consegue, in brevi termini, la migliore riduzione possibile, secondo lo stato della tecnica, delle emissioni di sostanze inquinanti originate nelle aree montane;

c) osserva sistematicamente i mutamenti climatici attribuibili all'effetto serra;

d) cura che siano effettuati studi sulla struttura orografica e sulle condizioni climatiche e meteorologiche dei sistemi montani, al fine di raffigurarli in modelli di simulazione che facilitino la comprensione dei fenomeni di trasporto di sostanze inquinanti nell'aria;

e) cura che sia elaborato un inventario comparato dell'attuale situazione ed un catalogo degli interventi a breve e medio termine, intervenendo anche presso le sedi internazionali per conseguire la realizzazione.

ART. 7.

*(Tutela del suolo).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, assicura che l'azione di tutela del suolo, attraverso la definizione di direttive e *standard* garantisca:

a) che l'ulteriore sviluppo degli insediamenti e degli interventi infrastrutturali avvenga attraverso una gestione razionale del suolo, che impedisca o riduca comunque gli effetti di alluvione, frane, valanghe, smottamenti e mantenga i mantelli vegetativi, ricostituendoli ove erosi;

b) l'istituzione di catasti pedologici, di un inventario comparato della situazione attuale e di un catalogo delle iniziative di miglioramento necessarie.

ART. 8.

*(Gestione delle acque).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, definisce, ai fini di una gestione delle acque, particolari azioni per assicurare l'approvvigionamento idrico, la difesa delle acque, il trattamento degli scarichi e la protezione delle acque di piena, mirando in particolare a:

a) limitare il più possibile i processi di impermeabilizzazione delle superfici, attuando iniziative per regimentare i deflussi;

b) ricercare, applicare e perfezionare tecniche di costruzione idraulica ecologicamente compatibili;

c) determinare modalità di prelievo delle acque e di utilizzazione dell'energia idrica ecologicamente compatibili e rispettose della natura;

d) difendere le falde acquifere ed i corsi d'acqua, tutelandone le condizioni naturali anche in sede di prelievo, rivitalizzando e rinaturalizzando corsi e specchi d'acqua e istituendo regimi vincolistici appropriati;

e) ridurre il volume degli scarichi provvedendo alla loro completa depurazione e favorendo il collegamento degli insediamenti umani e produttivi ad impianti di depurazione di verificata efficienza;

f) colloquiare con le autorità di bacino dei bacini idrografici di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

g) istituire, laddove ne esista la possibilità, grandi bacini idrografici protetti e, qualora la loro dimensione dovesse avere un'estensione sovranazionale, operare in sede internazionale per la loro realizzazione;

h) promuovere iniziative di produzione ittica compatibili con l'ambiente;

i) elaborare un inventario comparato della situazione attuale ed un catalogo delle iniziative di miglioramento necessarie.

#### ART. 9.

*(Tutela della natura e salvaguardia del paesaggio).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, garantisce la tutela della natura e la salvaguardia del paesaggio tenendo conto delle particolari situazioni delle zone protette e dei biotipi, attraverso:

a) azioni, compatibili con i principi internazionali generalmente riconosciuti in materia di tutela della natura e di salvaguardia del paesaggio, volte a favorire l'affermarsi di norme generali internazionali in materia;

b) la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia dei biotipi dell'intero territorio montano;

c) il rafforzamento e il coordinamento della ricerca sulle dimensioni e sulle cause della diminuzione delle specie e dei biotipi e la loro ricostruzione, il loro sviluppo e la loro tutela;

d) l'elaborazione di programmi di tutela delle specie di organismi viventi che prevedano interventi per conservare la molteplicità biologica, anche mediante l'emanazione di norme vincolanti;

e) l'istituzione di molteplici zone protette rappresentative dei territori montani, promuovendo appositi accordi internazionali con i Paesi con i quali vi sia contiguità territoriale;

f) l'elaborazione di un inventario comparato della situazione attuale ed un catalogo delle iniziative di miglioramento necessarie.

#### ART. 10.

##### (Turismo).

1. Le attività per la promozione del turismo nei territori montani sono volte ad armonizzare lo sviluppo turistico e le relative infrastrutture con le esigenze di tutela della natura e dell'ambiente, attraverso un equilibrato sviluppo che assicuri sane condizioni biologiche ed economiche per la vita delle popolazioni locali. A tale scopo il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, provvede, anche emanando apposite norme, a:

a) catalogare le strutture turistiche esistenti secondo gradi di compatibilità con l'assetto ambientale;

b) definire eventuali interventi a correzione di fenomeni di degrado o di incompatibilità con l'ambiente;

c) individuare aree precluse all'attività turistica per vincoli idrogeologici, ambientali e paesaggistici;

d) catalogare le attività turistiche per tipologia e compatibilità con gli elementi naturali ed antropici delle diverse aree e promuovere lo sviluppo delle forme di turismo che rispettano e valorizzano gli equilibri ambientali;

e) vincolare a verifiche di impatto ambientale il potenziamento delle strutture turistiche in aree di turismo intensivo;

f) ottimizzare la distribuzione e la tipologia delle strutture turistiche, valorizzando le vocazioni di aree non comprese nelle zone di turismo intensivo, anche in funzione del ripopolamento e della manutenzione di aree dismesse.

2. Sono funzionali alle azioni di sviluppo turistico di cui al comma 1:

a) il recupero e la valorizzazione dei centri storici;

b) il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale, inutilizzato o sottoutilizzato, di media ed alta quota;

c) il recupero e la valorizzazione della rete escursionistica di media e alta quota;

d) la promozione dell'agriturismo montano;

e) l'individuazione di bacini sciistici di particolare pregio dove predisporre nuove strutture o ampliare quelle esistenti, di risalita o di innevamento artificiale, al fine di consentire l'adeguamento dell'offerta di strutture sciistiche agli *standard* internazionali;

f) il recupero e la valorizzazione di risorse termali e di zone dove si praticano cure sanitarie con metodi naturali.

#### ART. 11.

##### (Agricoltura montana).

1. L'agricoltura alpina e gli insediamenti rurali devono mantenere e sviluppare quelle soluzioni di impiego del suolo

che conservino e tutelino il paesaggio colturale delle aree montane. Tenendo conto delle peculiari esigenze ecologiche e delle disagiati condizioni economiche in cui si esplicano le attività agricole nei territori montani, il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, provvede a:

a) elaborare un inventario delle attuali presenze agricole secondo gradi di compatibilità con l'assetto ambientale e definire eventuali interventi a correzione di fenomeni di rischio-idrogeologico o di incompatibilità ambientale;

b) pianificare l'attività agricola secondo indirizzi economici volti a realizzare sinergie e integrazioni con gli altri settori produttivi della zona;

c) tipizzare la produzione agricola rispetto alle vocazioni e alle potenzialità produttive del territorio, sulla base di processi di rotazione colturale, di innovazione e di sperimentazione;

d) ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del territorio per l'attività agricola, anche attraverso la ripartizione in zone del suolo agricolo;

e) recuperare a fini ambientali il suolo agricolo inutilizzato e sottoutilizzato;

f) promuovere lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nell'ambito dell'azienda agricola, facendole acquisire funzioni turistiche e commerciali;

g) incentivare la ripresa dell'attività agricola in zone di alta quota, garantendo infrastrutture e servizi compatibili con l'assetto paesistico, anche in funzione del ripopolamento e della tutela della montagna e, dove compatibile, consentire la costituzione di aziende faunistico-venatorie.

#### ART. 12.

(Foresta).

1. Al fine di conservare e sviluppare i boschi e le foreste il Governo, attraverso il comitato di cui all'articolo 16 e il segreta-

rio generale di cui all'articolo 17, promuove interventi per:

a) il rafforzamento della resistenza degli ecosistemi boschivi, realizzando forme di silvicoltura naturalistica, con essenze adatte all'*habitat*, la prestazione di cure precoci, il risanamento delle zone minacciate dall'erosione, il ringiovanimento di boschi radi ed invecchiati;

b) il ringiovanimento naturale dei boschi, ricercando, tra l'altro, un rapporto equilibrato tra foresta e selvaggina e la separazione del bosco dal pascolo, regolazione eventualmente l'utilizzazione turistica;

c) la realizzazione di sentieri forestali armonizzati con le esigenze della natura e del paesaggio, emanando norme per la loro fruizione;

d) la limitazione dell'utilizzo di superfici forestali per scopi insediativi, industriali, viari e turistici e, ove necessario, l'estensione delle superfici boschive;

e) il miglioramento delle condizioni delle aziende forestali al fine di mantenerne la tradizionale struttura occupazionale ed incentivarne le sinergie con l'agricoltura montana.

#### ART. 13.

##### (Traffico).

1. In previsione del crescente volume di traffico che interesserà la dorsale appenninica e l'area alpina, il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, promuove le azioni finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) ridurre l'impatto ambientale del traffico, integrando lo sviluppo dei sistemi di trasporto con gli interessi generali di politica ambientale, le caratteristiche peculiari delle aree montane e le esigenze sovraregionali e regionali;

b) sviluppare sistemi volti a ridurre ulteriormente le emissioni di tutti i tipi di

veicoli a motore, emanando rapidamente, secondo lo stato della tecnica, appropriate normative;

b) migliorare l'offerta di mezzi pubblici ecologici, in particolare nei centri di insediamento urbano e nelle zone turistiche, attuando adeguate iniziative di sensibilizzazione d'informazione dell'utenza;

d) predisporre tutte le misure utili allo sviluppo ed alla gestione del traffico merci, con particolare riguardo a quello transalpino su rotaia ed in forma combinata, attraverso il potenziamento delle attuali arterie ferroviarie, la creazione di nuovi percorsi ferroviari con sufficienti terminali di carico e scarico delle merci in località che consentano il tempestivo ed agevole trasbordo dai veicoli su rotaia ai veicoli su gomma e viceversa;

e) promuovere il coordinamento e l'organizzazione dell'attività dei vettori al fine di aumentare la loro capacità operativa, razionalizzare i servizi di trasporto e ridurre i volumi di traffico;

f) adoperarsi nell'ambito della Commissione delle Comunità europee per favorire azioni comuni che tengano conto delle esigenze di cui alle lettere precedenti, nell'interesse degli Stati con i quali vi è contiguità montana e nella prospettiva dell'integrazione europea;

g) elaborare un inventario comparato dell'attuale situazione ed un catalogo delle iniziative di miglioramento necessarie.

#### Art. 14.

*(Approvvigionamento energetico e gestione dei rifiuti).*

1. Il Governo attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, al fine di promuovere nelle aree montane il risparmio energetico, l'utilizzo razionale dell'energia, l'impiego di fonti energetiche poco inquinanti, lo sviluppo e l'impiego di fonti



energetiche rinnovabili, nonché la gestione dei rifiuti, provvede a:

a) effettuare esami approfonditi e preliminari sull'impatto ambientale della costruzione di nuove centrali elettriche, assumendo conseguenti iniziative atte a minimizzare le ripercussioni negative sull'ambiente;

b) ricercare, sperimentare ed attuare sistemi di distribuzione dell'energia rispettosi del paesaggio montano;

c) elaborare un inventario comparato della situazione attuale ed un catalogo delle iniziative necessarie;

d) predisporre un censimento dei rifiuti, elaborando piani e programmi per il loro riutilizzo e smaltimento;

e) sviluppare e promuovere la collaborazione internazionale per concordare norme per il controllo dell'invio di rifiuti da uno Stato all'altro;

f) sviluppare studi e sperimentazioni per l'utilizzo dei rifiuti a fini energetici.

#### ART. 15.

*(Attività industriali, artigianali e commerciali).*

1. Il Governo, attraverso il Comitato di cui all'articolo 16 e il segretario generale di cui all'articolo 17, intraprende le azioni inerenti lo sviluppo economico nei territori montani, che tengano conto delle esigenze di compatibilità ambientale. Tali azioni sono dirette a:

a) individuare attività industriali e commerciali il cui svolgimento sia compatibile con l'ambiente;

b) favorire le attività del terziario avanzato che tengano conto della vocazione delle zone;

c) individuare zone franche con i paesi non appartenenti alla Comunità europea confinanti con i territori montani nazionali dell'area alpina;

d) individuare prodotti e attività da tipicizzare dei territori montani.

## CAPO III

SOGGETTI E STRUMENTI  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

## ART. 16.

*(Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'ambiente montano).*

1. Per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo di tutte le attività connesse con le finalità di cui ai capi I e II della presente legge, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato per la tutela e lo sviluppo socio-economico dell'ambiente montano di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari esteri, dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del turismo e dello spettacolo, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, e da otto presidenti di regione nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o loro delegati. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni.

3. Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera, sentito il segretario generale istituito ai sensi dell'articolo 17, i criteri generali per la redazione del programma poliennale di cui all'articolo 19 e dei piani annuali d'attuazione di cui all'articolo 20;

b) approva, su proposta del segretario generale, il programma poliennale di cui all'articolo 19 e i piani annuali di attuazione di cui all'articolo 20, articolati anche per zone e per settori funzionali di materia;

c) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 24, in base agli indirizzi formulati dal programma poliennale;

d) impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni dello Stato ed emana atti di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle amministrazioni regionali, provinciali e di quelle locali, in attuazione del programma poliennale e dei piani annuali di attuazione;

e) approva gli accordi di programma di cui all'articolo 21, che attribuiscono e ripartiscono gli impegni tra le amministrazioni pubbliche previste nel programma poliennale;

f) valuta le eventuali responsabilità amministrative conseguenti all'accertato discostamento dagli impegni del programma poliennale;

g) dispone il compimento di atti sostitutivi in caso di persistente inattività degli organi competenti;

h) vigila sull'attuazione del programma poliennale e dei piani annuali d'attuazione;

i) approva la relazione annuale da inviare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

l) elabora schemi di proposte normative per una più efficace tutela dell'ambiente montano;

m) si esprime sulle proposte di accordi internazionali, anche di contenuto scientifico, relativi ai problemi della tutela e della valorizzazione dei territori montani.

#### ART. 17.

*(Segretario generale).*

1. È istituito il segretariato generale per la montagna composto da un complesso di uffici cui è preposto il segretario generale per la montagna. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-

sta del Comitato, e resta in carica per cinque anni. Il segretario generale può essere riconfermato per una sola volta.

2. Il segretario generale provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 2, nonché di tutte le attività occorrenti per l'istruttoria dei progetti da ammettere a finanziamento. Organizza presso i suoi uffici un centro di coordinamento generale per la raccolta dei dati.

3. Il segretario generale redige altresì il programma poliennale di cui all'articolo 19 ed i piani annuali di attuazione di cui all'articolo 20; verifica la congruità dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione e provvede al loro finanziamento secondo la ripartizione indicata dal Comitato, a valere sul fondo di cui all'articolo 24; presiede all'attuazione dei progetti con poteri di vigilanza, coordinamento e controllo; presenta ogni anno al Comitato una relazione sull'attività di vigilanza, coordinamento e controllo svolto; presenta ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del programma poliennale allegandola al piano annuale d'attuazione esecutivo.

4. Il segretario generale collabora con gli organismi internazionali interessati al perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1.

5. Alla definizione della pianta organica del complesso di uffici del segretariato generale ed all'emanazione del relativo regolamento di organizzazione provvede con proprio decreto, su proposta del Comitato, il Presidente del Consiglio dei ministri.

#### ART. 18.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. È istituito presso il segretariato generale, il comitato tecnico-scientifico per la tutela e lo sviluppo socio-economico dei territori montani, di seguito denominato « comitato tecnico-scientifico ». I membri del comitato tecnico-scientifico restano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati.

2. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di consulenza in materie tecniche e scientifiche ed è composto da venticinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Comitato, tra personalità di accertata specializzazione e competenza, anche interdisciplinare, in geologia, idrologia, biologia, tutela del paesaggio, conservazione naturalistica della flora e della fauna, climatologia, energia, turismo, economia, industria, agricoltura e trasporti.

3. Il comitato tecnico-scientifico è integrato da soggetti che siano in possesso di competenze specialistiche, scelti anche a livello internazionale, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla specificità e dall'importanza del problema in questione.

#### ART. 19.

##### *(Programma poliennale).*

1. Il programma poliennale è predisposto dagli uffici del segretariato generale sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle comunità montane delle province e dai comuni, anche ed in conformità ai criteri generali deliberati dal Comitato.

2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le comunità montane, le province e i comuni presentano le proposte per la formulazione del programma poliennale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi inutilmente i quali il segretario generale provvede autonomamente all'elaborazione del programma.

3. Società anche a prevalente capitale pubblico, possono presentare proposte per la formulazione del programma poliennale per il tramite dei soggetti di cui al comma 2.

4. Il programma poliennale ha durata quinquennale ed è suscettibile di aggiornamenti annuali.

5. Il programma poliennale, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4 e

dal capo II della presente legge, in particolare:

a) individua le azioni da intraprendere, articolate anche per ambiti di riferimento e per settori funzionali di materia;

b) specifica i tempi di attuazione per le azioni di cui alla lettera a);

c) individua, mediante appositi strumenti cartografici, i territori definiti montani e le aree da sottoporre ad interventi di risanamento, tutela e promozione produttiva, ai fini della loro valorizzazione e degli interventi di cui alla presente legge;

d) definisce gli indirizzi nel campo delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione, tenendo in particolare riguardo lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese;

e) determina gli indirizzi ed i criteri per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e delle ricerche, degli studi e delle osservazioni necessarie all'elaborazione degli inventari e dei cataloghi di cui all'articolo 4 e al capo II della presente legge, agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, valorizzando le risorse tecniche disponibili presso le amministrazioni pubbliche competenti, coordinandone l'azione e sollecitandone lo svolgimento.

6. Le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le comunità montane, le province e i comuni presentano le proposte per l'aggiornamento del programma poliennale entro il 31 ottobre di ciascun anno; in caso di inutile decorso di tale termine il segretario generale provvede alla formulazione delle proposte.

7. Nel programma poliennale sono indicate le azioni da coordinare con altri Paesi, anche al fine dell'utilizzo di eventuali fondi comunitari ed internazionali.

#### ART. 20.

*(Piani annuali di attuazione).*

1. I piani di attuazione sono redatti dagli uffici del segretariato generale, sentito il comitato tecnico-scientifico, nel ri-

spetto delle priorità e delle direttive fissate dal programma poliennale, tenendo conto delle indicazioni delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle comunità montane, delle province e dei comuni.

2. A tal fine le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano le comunità montane e gli altri enti locali interessati, ciascuno secondo le rispettive competenze, devono predisporre i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma poliennale.

3. I progetti di cui al comma 2, previa verifica tecnica da parte degli uffici del segretariato generale, ove ritenuti compatibili con le previsioni e le priorità del programma poliennale, sono inseriti nei piani annuali di attuazione.

4. L'approvazione dei piani annuali di attuazione e dei relativi progetti ivi inseriti sostituisce ogni altro atto autorizzativo o di approvazione di qualsivoglia amministrazione pubblica che sia richiesto in materia dalle vigenti disposizioni di legge, anche agli effetti della valutazione di impatto ambientale.

#### ART. 21.

##### *(Attuazione del piano).*

1. Alla realizzazione degli interventi previsti dal piano annuale di attuazione provvedono le amministrazioni statali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le comunità montane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze. Per la realizzazione di interventi che comportino l'azione congiunta dei soggetti di cui al presente comma il segretario generale promuove appositi accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attivazione delle misure previste nel piano annuale di attuazione, ne determina la localizzazione, i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune

forme di controllo. Alla definizione dell'accordo di programma partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è vincolante nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti.

4. Le previsioni contenute nell'accordo di programma attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità ed urgenza.

5. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessato nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Comitato delibera l'intervento sostitutivo da parte del segretario generale.

#### ART. 22.

*(Attività di ricerca).*

1. Al fine di provvedere alle attività di ricerca, di progettazione, di istruttoria dei progetti, di verifica delle attività esecutive ed alla raccolta ed elaborazione di dati, e comunque per le attività poste in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il segretario generale è autorizzato a stipulare convenzioni per la fornitura di servizi con strutture, pubbliche o private, di comprovata esperienza.

#### ART. 23.

*(Istituto di ricerca per la montagna per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente montano).*

1. È istituito l'Istituto di ricerca per la montagna la cui organizzazione è curata dal segretario generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e sulla base delle indicazioni del Comitato, avvalen-



dosi delle competenze scientifiche e tecniche presenti nel settore. L'Istituto di ricerca per la montagna ha i seguenti compiti:

a) gestire una banca dati sulla montagna per assicurare la conoscenza delle informazioni e dei dati raccolti a favore delle pubbliche amministrazioni e di chiunque ne abbia interesse, anche in adempimento del dovere di informazione previsto dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per gli atti di rilevanza ambientale;

b) assicurare la consultazione pubblica, anche a livello internazionale, dei servizi informativi di cui alla lettera a), con particolare riguardo all'utenza scientifica, universitaria e scolastica in genere;

c) promuovere la conoscenza dell'ambiente montano europeo, e della sua valenza naturale, paesaggistica, culturale e storica, attraverso l'organizzazione di ricerche, convegni, seminari e dibattiti e mediante la diffusione di produzioni audiovisive ed editoriali ed altri programmi scientifici e culturali di rilevanza internazionale;

d) costituire un'apposita sezione per lo studio delle problematiche inerenti alle minoranze etniche che risiedono nei territori montani, con particolare riguardo alle Alpi.

#### ART. 24.

*(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle aree montane).*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo i cui stanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale affluiscono anche tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato, dalla Comunità europea e da altri organismi internazionali per la tutela e lo sviluppo sociale ed economico delle aree montane.

2. Nella contabilità del fondo di cui al comma 1 sono inserite le indicazioni ri-

guardanti le risorse finanziarie messe a disposizione delle amministrazioni dello Stato nei vari settori di loro competenza, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province e dagli altri enti locali che siano attinenti alle finalità di coordinamento e di intervento perseguite dal programma poliennale.

3. Per le iniziative inserite nei piani annuali di attuazione, presentate da soggetti privati e volte a tutelare e sostenere lo sviluppo delle aree montane attraverso la creazione di nuove attività o l'ampliamento di attività esistenti, le regioni sono autorizzate a concedere, a valere sul fondo di cui al comma 1, contributi in conto interessi sui finanziamenti accordati dagli istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e con le procedure in essa previste, fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite di cinque miliardi di lire, e fino a concorrenza del 50 per cento se superiore ai cinque miliardi di lire.

4. Per la durata del prestito, che non deve essere superiore a dieci anni, il relativo reddito di impresa è esente da imposte per il 70 per cento del suo ammontare.

5. Per le finalità di cui alla presente legge gli Istituti di mediocredito possono concedere prestiti rimborsabili con durata sino a dieci anni.

6. Per le attività di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 i contributi a valere sul fondo sono a copertura completa degli interessi per una spesa riconosciuta ammissibile non superiore a 15 miliardi di lire.

#### CAPO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 25.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con pro-

prio decreto, i regolamenti di organizzazione del Comitato, del segretariato generale e del Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il segretario generale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina i ministri interessati, le regioni e le istituzioni competenti in attesa della piena funzionalità e operatività dell'intervento previsto dalla presente legge.

4. All'onere derivante dall'istituzione del fondo di cui all'articolo 24, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1993, 200 miliardi per l'anno 1994 e 200 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.